



IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente;

Visto il D.R. n. 231 del 17 ottobre 2012, con il quale è stato attivato, a far data dal 1° novembre 2012, il *Dipartimento di Scienze Umane e Sociali* dell'Università per Stranieri di Perugia;

Visto il D.R. n. 30 del 30 gennaio 2017, di ricostituzione del Senato Accademico dell'Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2017-2020;

Visto il D.R. n. 60 del 21 febbraio 2018 di indizione, per il giorno 13 marzo 2018, delle elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo, per la nomina di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia al loro interno nel Senato Accademico dell'Ateneo, di un rappresentante eletto dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento nel Senato Accademico dell'Ateneo, nonché di un rappresentante elettivo della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;

Visto il D.R. n. 89 del 12 marzo 2018 con il quale è stato revocato il succitato D.R. n. 60 del 21 febbraio 2018, rinviando a data da destinarsi lo svolgimento delle elezioni suppletive per la nomina delle rappresentanze del personale resesi vacanti nel Senato Accademico e nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;

Tenuto conto che, a seguito delle dimissioni del prof. Marco Impagliazzo a decorrere dall'8 marzo 2018, risultano ad oggi vacanti entrambe le rappresentanze elettive dei docenti di prima fascia nel Senato Accademico;

Ravvisate la necessità e l'urgenza di procedere alla nuova indizione delle elezioni suppletive per la nomina:

- a) di due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari, nel Senato Accademico dell'Ateneo, fino al 29 gennaio 2020
- b) di un rappresentante eletto al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento nel Senato Accademico dell'Ateneo, fino al 29 gennaio 2020
- c) di un rappresentante eletto dai docenti di lingua e cultura italiana ad esaurimento nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, fino al 18 maggio 2019;

Ritenuto, pertanto, di derogare ai termini previsti dalla Parte Prima, Titolo Primo, del Regolamento di Ateneo,

d e c r e t a

1. di indire per il giorno **16 aprile 2018** le elezioni suppletive per la nomina:

- a) di due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari, nel Senato Accademico dell'Ateneo, fino al 29 gennaio 2020



- b) di un rappresentante eletto al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati e incaricati ad esaurimento nel Senato Accademico dell'Ateneo, fino al 29 gennaio 2020
- c) di un rappresentante eletto dai docenti di lingua e cultura italiana ad esaurimento nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, fino al 18 maggio 2019.

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga il giorno **16 aprile 2018**, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

2.2 Commissione elettorale

La Commissione Elettorale Unica nominata con D.R. n. 73 del 1° marzo 2018 soprintende alle operazioni elettorali di cui al presente decreto.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali; per pubblicare l'elenco dei candidati; per dirimere controversie in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Il Seggio Elettorale nominato con D.R. n. 83 dell'8 marzo 2018 è incaricato degli adempimenti relativi alle operazioni elettorali del **16 aprile 2018**.

2.4 Elettorato attivo e passivo

- a) Relativamente alle elezioni suppletive di due rappresentanti dei docenti di prima fascia nel Senato Accademico:
 - l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
 - l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla suddetta categoria, ad eccezione dei professori a tempo definito, che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi e che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, segnatamente fino al 29 gennaio 2020, prima della data di collocazione a riposo. È, inoltre, escluso dall'elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria, nonché il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
- b) Relativamente alle elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati ad esaurimento nel Senato Accademico:
 - l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alle categorie dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati ad esaurimento che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare



- l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alle suddette categorie che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi e che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, segnatamente fino al 29 gennaio 2020, prima della data di collocazione a riposo. È, inoltre, escluso dall'elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria, nonché il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.
- c) Relativamente alle elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana nel Consiglio di Dipartimento:
 - l'elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
 - l'elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla suddetta categoria che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi e che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, segnatamente fino al 18 maggio 2019, prima della data di collocazione a riposo. È, inoltre, escluso dall'elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria, nonché il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **9 aprile 2018** gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.

La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio sono convocati, a cura della Commissione per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- schede elettorali in congruo numero
- distinti elenchi degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- elenchi degli aventi diritto all'elettorato passivo, da affiggersi all'esterno del Seggio
- n. 3 urne per la raccolta delle schede votate.

Gli elenchi dell'elettorato nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Nel corso delle operazioni di voto, per la regolare costituzione del Seggio è indispensabile la presenza di almeno tre componenti dello stesso, ivi compreso il Segretario; in caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età degli scrutatori presenti.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.



2.7 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente art. 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Nel giorno e nell'ora fissati, il Presidente del Seggio, dichiarata aperta la votazione, consegna a ciascun elettore, previa sua identificazione, la scheda elettorale relativa al Senato Accademico e, ad eccezione dei docenti comandati ed incaricati, la scheda relativa al Consiglio di Dipartimento.

L'elettore è ammesso al voto in quanto risulti iscritto nel relativo elenco elettorale. Egli deve apporre la propria sottoscrizione nell'apposito elenco dei votanti.

Il voto è personale e segreto; esso deve essere espresso in modo inequivoco e non riconoscibile. L'indicazione del cognome è da considerarsi sufficiente; l'indicazione del nome è indispensabile solo in caso di omonimia. È valida anche la votazione espressa mediante indicazione del numero d'ordine che contraddistingue il candidato nell'elenco dell'elettorato passivo.

Nel caso di elettori disabili, non vedenti o non deambulanti, può ammettersi l'accompagnamento in cabina solo previa esibizione di un documento medico accertante la causa di impedimento. Tale documento, non necessario in caso di notoria disabilità, dovrà essere allegato al verbale.

Nelle elezioni di cui al presente Decreto può essere espressa dagli aventi diritto una sola preferenza.

Effettuata la votazione, la scheda, opportunamente ripiegata, viene introdotta nell'apposita urna.

2.8 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.

Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.9 Quorum per la validità delle elezioni

Ai fini della validità delle votazioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta al massimo per due volte consecutive con le stesse modalità. Si procede ad ulteriori votazioni, per la cui validità è necessario che partecipi almeno il 25% degli aventi diritto, solo nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento d'Ateneo, l'organo non possa considerarsi comunque validamente costituito.

2.10 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo,



senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente e a sigillare le relative urne.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano il voto espresso in modo equivoco o preferenze in numero diverso da quello previsto
- che contengano il voto espresso per un nominativo non compreso nel relativo elenco dell'elettorato passivo.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione entro 3 (tre) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposita tabella.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione.

2.11 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. In particolare:

- a) Relativamente alle elezioni suppletive di due rappresentanti dei docenti di prima fascia nel Senato Accademico, vengono proclamati eletti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria dei candidati più votati. A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica
- b) Relativamente alle elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e dei docenti incaricati ad esaurimento nel Senato Accademico, viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella propria qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica
- c) Relativamente alle elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti di lingua e cultura italiana nel Consiglio di Dipartimento, viene proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo nella propria qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l'anzianità anagrafica.

Il decreto di proclamazione è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.12 Nomina degli eletti

La nomina dei componenti eletti del Senato Accademico ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 19 gennaio 2020.

La nomina del componente eletto del Consiglio di Dipartimento ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di nomina fino al 18 maggio 2019.

IL RETTORE
f.to prof. Giovanni Paciullo